

circolare n° 5/2016

31/05/2016

**Oggetto: Part-time agevolato per chi è vicino alla pensione**

Il part-time agevolato, introdotto nel nostro ordinamento in via sperimentale, offre a datori di lavoro e lavoratori del settore privato, occupati a tempo pieno e indeterminato, l'opportunità di trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a part-time senza subire danni alla "carriera contributiva" e limitando la perdita economica.

Possono beneficiare di questa opzione i lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno ed indeterminato: sono pertanto esclusi i lavoratori dipendenti occupati con contratto a tempo determinato o part-time; oltre a ciò è necessario aver raggiunto l'anzianità contributiva minima prevista per maturare diritto alla pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi, già al momento della presentazione della domanda, mentre l'ulteriore requisito dell'età per la pensione di vecchiaia dovrà maturare entro il 31 dicembre 2018. (1- Vedi tabella in calce)

Se le predette condizioni risultano soddisfatte il lavoratore, potrà accordarsi con il datore di lavoro, per modificare il suo contratto di lavoro da "tempo pieno ed indeterminato" a "tempo parziale e determinato", il nuovo contratto avrà infatti termine il giorno di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

La trasformazione del rapporto a part-time potrà comportare una riduzione della prestazione tra il 40% e il 60% rispetto al tempo pieno: a fronte del nuovo orario il lavoratore percepirà in busta paga la retribuzione per le ore lavorate oltre ad una cifra corrispondente ai contributi dovuti al Fondo Pensioni per la quota a carico del datore di lavoro, calcolati sulla parte di retribuzione non più corrisposta per effetto della riduzione di orario. **Questo elemento retributivo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione né previdenziale né assicurativa.**

La norma, vuole introdurre anche in Italia il principio dell' "invecchiamento attivo", con l'intento di favorire l'uscita graduale dall'attività, mettendo il lavoratore al riparo da danno pensionistico; coprendo con contribuzione figurativa le ore non lavorate.

In sostanza il lavoratore, a fronte della riduzione dell'impegno lavorativo, avrà sì una diminuzione della retribuzione ma attenuata e senza che vi sia riduzione della futura pensione che sarà la stessa che avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.

Ad esempio un lavoratore con uno stipendio annuo lordo di € 25.000,00 percepisce all'incirca un netto di € 18.930,00 con un costo per il datore di lavoro superiore a 34.000,00 €.

Stipulando un contratto part-time agevolato al 50% lo stipendio netto, per effetto delle integrazioni esenti da imposte e contributi, scenderà a circa € 14.200,00 mentre il costo per il datore di lavoro si ridurrà ad € 20.000,00 circa. L'onere a carico dello Stato sarà in questo caso di circa € 4.000,00.

Per accedere al beneficio è prevista una procedura caratterizzata da una serie di passaggi obbligati: preliminarmente l'INPS dovrà certificare l'esistenza dei requisiti di contribuzione minima ed età pensionabile; una volta ottenuta la certificazione previdenziale il lavoratore e il datore di lavoro potranno trasformare il contratto di lavoro da full-time a part-time con accordo individuale; il nuovo contratto andrà inviato telematicamente alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo modalità ancora da definire; la DTL dovrà autorizzare o negare la trasformazione entro 5 giorni lavorativi, in mancanza opererà il silenzio assenso.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, o decorso il termine suddetto, l'azienda dovrà trasmettere all'INPS un'istanza telematica contenente le informazioni relative al contratto di lavoro e quelle necessarie per effettuare la stima dell'onere del beneficio.

L'accoglimento dell'istanza presuppone infatti sia la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore che la disponibilità delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per ciascuno degli anni in cui si estenderà la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

L'INPS, verificata la disponibilità dei fondi, risponderà entro 5 giorni lavorativi: a questi fini non opera il silenzio assenso. Qualora il costo degli oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa dovesse superare il limite delle risorse disponibili, anche per un solo anno, l'INPS respingerà la domanda; se, invece, il parere dell'INPS sarà favorevole il contratto part-time agevolato potrà decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda.

Le risorse disponibili ammontano a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni per il 2018.

Questa opportunità potrà essere accolta con particolare favore da quei lavoratori impegnati in lavori faticosi o a turni che così avranno modo di dimezzare l'impegno lavorativo conservando circa il 65% della retribuzione e senza provocare alcun danno pensionistico.

Le aziende dal canto loro potranno realizzare un consistente risparmio di costi anche se a fronte di una riduzione della prestazione lavorativa, ma non è detto che il risparmio realizzato sia sufficiente a favorire l'impiego di nuova forza-lavoro.

#### **(1) ETA' PENSIONABILE**

Età pensionabili riferite agli anni 2016 – 2017 - 2018 per dipendenti del settore privato inclusive degli adeguamenti per gli incrementi delle speranze di vita, fissati in via definitiva fino al 31/12/2018 dal *Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014*

<b>ANNO</b>	<b>DONNE</b>	<b>UOMINI</b>
2016	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.